



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI - Uff. III - VIII DGSAF

*Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Registro – Classif:

Allegati :1( elenco incubatoi francesi autorizzati)

Uffici Veterinari per  
Gli adempimenti comunitari  
Loro Sedi.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e  
Della Provincia Autonoma di Trento  
Servizi veterinari  
Loro Sedi.

Assessorato all'Agricoltura  
Della Provincia Autonoma  
Di Bolzano  
Sede.

E, p.c.

Ufficio III  
Segretariato Generale

Associazioni di categoria avicoltura

**Oggetto : decisione di esecuzione ( UE) 2015/2460 UE della Commissione, del 23 dicembre 2015:  
intesa tra Francia e l'Italia in merito all'applicazione della deroga di cui dall'art. 2,  
paragrafo 3, lettera c), concernente le modalità di spedizione dei pulcini di un giorno.**

Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto, tra le competenti Autorità italiane e quelle francesi, un protocollo d'intesa in merito alla procedura per l'applicazione della decisione in oggetto evidenziata per quanto attiene alle spedizioni di pulcini di un giorno dalla Francia in Italia da incubatoi ubicati nelle zone elencate nell'allegato della decisione in questione le quali, si evidenzia, sono distinte dalle zone di protezione e sorveglianza.

Con riferimento all'intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.

Gli scambi di pulcini di un giorno della specie Gallus gallus provenienti dalle zone francesi regolamentate, così come identificate nell'allegato alla decisione in oggetto, sono autorizzati tra la Francia e l'Italia se i pulcini medesimi originano da un incubatoio riportato nella lista allegata alla presente e predisposta dalle autorità francesi.

La lista è gestita dalle autorità francesi stesse, che informano immediatamente le autorità italiane in caso di qualsiasi modifica (aggiunta o rimozione degli incubatoi autorizzati).

Prima della spedizione delle uova da cova verso gli incubatoi francesi autorizzati per le spedizioni dei pulcini di un giorno le autorità francesi assicurano che siano prelevati ed esaminati, con esito negativo, campioni standard previsti dal Manuale diagnostico in ogni unità produttiva negli allevamenti di riproduttori.

In tali incubatoi è garantita la corretta separazione tra uova da cova provenienti da allevamenti di zone libere e di zone soggette a restrizione;

Le autorità francesi locali (DDPP o DDCSPP) compilano e validano il certificato TRACES, conformemente alla direttiva 2009/158/CE, entro le 48 ore che precedono l'invio degli animali.

Il certificato TRACES che accompagna la partita contiene la menzione manoscritta "**Questa partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 UE della Commissione e dell'accordo Italo-Francese per la spedizione di pulcini di 1 giorno dalle zone francesi regolamentate**"; tale menzione attesta pertanto da parte delle Autorità francesi, e sotto la loro diretta responsabilità, anche la sussistenza delle condizioni suppletive riportate nei precedenti punti.

Di conseguenza la preventiva autorizzazione dello Stato membro di destinazione stabilita dall'art. 2, par (3), lettera c) della decisione più volte citata per la spedizione di pulcini di un giorno si intende automaticamente rilasciata qualora siano rispettati i requisiti del presente accordo.

In relazione a tutto quanto precede si invitano:

A) gli Uffici UVAC in indirizzo a verificare giornalmente l'eventuale rilascio nel sistema TRACES, con lo "status" di valido, delle certificazioni sanitarie di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio per le spedizioni di pulcini di un giorno dagli incubatoi francesi autorizzati e presenti nell'elenco allegato; per ogni notifica di spedizione rilevata nel sistema TRACES tali uffici, anche in riferimento alla relativa prenotazione dell'operatore commerciale registrato e convenzionato, provvedono a predisporre, attraverso le AASSLL competenti, l'esecuzione dei controlli sulla partita nell'azienda di prima destinazione indicata nel TRACES con applicazione del vincolo sanitario cautelativo per almeno un mese dall'arrivo degli animali.

La ASL, a seguito dell'esecuzione dei primi controlli documentali, di identità e clinici, riporterà gli esiti degli stessi nella parte terza del TRACES in modo che la UVL francese di spedizione sia informata dell'arrivo a destino della partita.

I controlli disposti dagli UVAC devono prevedere che successivamente la ASL, come indicato dal Centro di riferimento, nel primo mese dopo l'arrivo degli animali, e con cadenza almeno settimanale, provveda all'effettuazione:

- della visita clinica ufficiale con controllo del livello di mortalità;
- del prelievo di eventuali pulcini morti per la ricerca AIV.

B) Gli Assessorati in indirizzo ad adoperarsi con urgenza affinché, tramite le AASSLL competenti, agli operatori commerciali che intendano introdurre pulcini di un giorno dalla Francia dagli incubatoi in elenco e le cui aziende di destinazione siano ubicate nelle province di: Mantova, Brescia, Verona e Forlì-Cesena ad alta densità di allevamenti e stabilimenti avicoli, fattore quest'ultimo considerato ad alto rischio dall'analisi specifica svolta dal Centro di Referenza, sia rappresentata la necessità di provvedere al completo svuotamento delle aziende prima di poter introdurre nelle stesse i pulcini di un giorno dalla Francia.

Ne deriva inoltre che in queste aziende non potranno essere introdotte altre partite fino a quando non sarà trascorso un mese dall'arrivo dei pulcini di un giorno provenienti dai citati incubatoi.

Si raccomanda infine di mettere in atto tutte le iniziative e le azioni di vigilanza atte a verificare l'osservanza di quanto evidenziato.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

DIRETTORE GENERALE

*\*F.to Silvio Borrello*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Dr. Fabrizio Bertani

Dr. Luigi Presutti

Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2460 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 2015****relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia***[notificata con il numero C(2015) 9818]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità in genere causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.
- (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2005/94/CE dispone alcune misure da applicare nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione della malattia, comprendenti determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova.
- (5) La direttiva 2009/158/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> stabilisce norme che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova, compresi i certificati veterinari da utilizzare.
- (6) La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16 di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GUL 343, del 22.12.2009, pag. 74).

- (7) Dagli accertamenti di laboratorio è emerso che i virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1, H5N2 e H5N9 rilevati in Francia sono chiaramente diversi dal virus dell'HPAI H5N1 apparso nella metà degli anni '90 in Asia e rilevato per la prima volta in Europa nel 2005. I virus dell'HPAI del sottotipo H5 attualmente riscontrati nel sud-ovest della Francia sono di origine europea.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione <sup>(1)</sup> è stata adottata al fine di elencare, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.
- (9) A causa dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione della malattia, la Francia ha anche istituito un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza, comprendente vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro.
- (10) Al fine di contenere la diffusione della malattia la Francia dovrebbe garantire che dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi, partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.
- (11) I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, purché siano nati da uova da cova di pollame allevato in aziende avicole ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e qualora l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova da cova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione o sorveglianza e quindi caratterizzate da un diverso status sanitario.
- (12) Le uova da cova presentano un rischio molto basso di trasmissione della malattia, purché siano raccolte da allevamenti tenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e siano stati sottoposti a esami sierologici risultati negativi. Un'altra condizione è che tali uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni.
- (13) Fatte salve le misure applicabili nella zona di protezione e sorveglianza, è quindi opportuno che l'autorità francese competente possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, indicata nell'allegato della presente decisione, in conformità alle prescrizioni di cui sopra e previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione.
- (14) La vasta estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE imporrebbe un divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola suscettibile.
- (15) È inoltre opportuno ridurre il rischio di esposizione del pollame ai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circolano nelle zone di sorveglianza istituite riducendo rapidamente la densità della popolazione avicola suscettibile nelle zone comprese nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in particolare mediante la macellazione tempestiva e il ripopolamento con ritardo delle aziende ubicate in detta zona.
- (16) Data l'ampia e inattesa entità dei focolai e la corrispondente vastità delle zone di sorveglianza istituite intorno a ogni focolaio, è necessario ridurre rapidamente la densità del pollame suscettibile nelle aziende in cui sussiste un rischio di infezione particolarmente elevato. Un'indagine clinica sistematica del pollame prima della spedizione rallenterebbe notevolmente il processo di ripopolamento e aumenterebbe il rischio di diffusione del virus.
- (17) È pertanto opportuno disporre che, nelle 24 ore che precedono la spedizione delle partite destinate alla macellazione immediata all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano effettuate indagini cliniche sistematiche del pollame nelle aziende ubicate nelle zone di sorveglianza, a condizione che siano autorizzati solo spostamenti diretti del pollame proveniente dalle aziende nelle zone di sorveglianza verso un macello designato situato all'interno della zona di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, che tali spostamenti siano svolti in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente dalla zona di protezione, che la pulizia e la disinfezione siano effettuate di conseguenza e che il ripopolamento sia previsto con notevole ritardo.
- (18) La Commissione, dopo aver esaminato le misure di lotta contro la malattia e l'estensione delle zone sottoposte a restrizioni in collaborazione con la Francia, ritiene che esse siano idonee a conseguire gli obiettivi fissati.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).

- (19) La Commissione è altresì soddisfatta del fatto che le frontiere della zona di protezione e sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite dall'autorità francese competente in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai.
- (20) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Francia e disporre che, dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova, fatta eccezione per determinate deroghe autorizzate.
- (21) In considerazione dell'entità degli attuali sviluppi dei focolai di malattia, non è più possibile aggiornare tempestivamente l'elenco delle aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Di conseguenza la Francia pubblica sul sito web delle autorità francesi tali elenchi, che dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web della Commissione a titolo informativo.
- (22) L'ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle aree delle zone di protezione e sorveglianza dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere fissata la durata di tale regionalizzazione.
- (23) Dato che la Francia sta attuando misure supplementari, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2239, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare tale decisione.
- (24) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e
  - a) pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»).
  - b) La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.
2. La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo.

#### *Articolo 2*

1. Fatte salve le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente all'articolo 1 della presente decisione, la Francia istituisce un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, che comprende almeno le aree indicate quali ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione.
2. La Francia garantisce che, dalle aree indicate nell'allegato, non sono spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all'interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché:
  - a) siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

- b) l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario;
- c) l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all'autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell'azienda di destinazione situata nel suo territorio.

4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di uova da cova dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso incubatoi ubicati all'interno di tale Stato membro, di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano raccolte da aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni indicata nell'allegato e nelle quali abbiano avuto risultato negativo gli esami effettuati sul pollame nel quadro di una ricerca sierologica per l'influenza aviaria in grado di accertare una prevalenza del 5 % di tale malattia, con un livello di confidenza almeno del 95 %, e sia assicurata la tracciabilità delle uova.

5. La Francia provvede affinché sui certificati veterinari previsti nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE, che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da spedire verso altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura:

«La partita è conforme alle prescrizioni zoosanitarie specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (\*).

(\*) GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52».

#### Articolo 3

L'autorità francese competente autorizza la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata proveniente dalle aree situate nelle zone di sorveglianza elencate in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, verso un macello designato, ubicato all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, purché tale spostamento sia effettuato:

- a) in un unico viaggio senza indebiti ritardi;
- b) in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente da altre regioni, nonché misure di pulizia e disinfezione.

#### Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 è abrogata.

#### Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

#### Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Nome (numero del dipartimento)		
FR	Francia	Aree comprendenti i dipartimenti di:		
		DORDOGNE (24) GERS (32) GIRONDE (33) HAUTE-VIENNE (87) HAUTES-PYRÉNÉES (65) LANDES (40) LOT-ET-GARONNE (47) PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)		
		Aree comprendenti parti dei dipartimenti di:		
		CHARENTE (16), il comune di:	16254	PALLUAUD
		LOT (46), i comuni di:	46006 46008 46061 46066 46072 46087 46098 46114 46118 46120 46126 46127 46145 46152 46153 46164 46169 46171 46178 46184 46186 46194	ANGLARS-NOZAC LES ARQUES CASSAGNES CAZALS CONCORES DEGAGNAC FAJOLE FRAYSSINET-LE-GELAT GIGNAC GINDOU GOUJOUNAC GOURDON LACHAPELLE-AUZAC LAMOTHE-FENELON LANZAC LAVERCANTIERE LEOBARD LHERM LOUPIAC MARMINIAC MASCLAT MILHAC



Codice ISO del paese	Stato membro	Nome (numero del dipartimento)		
			46200	MONTCLERA
			46205	MONTGESTY
			46209	NADAILLAC-DE-ROUGE
			46215	PAYRAC
			46216	PAYRIGNAC
			46219	PEYRILLES
			46222	POMAREDE
			46234	RAMPOUX
			46239	LE ROC
			46241	ROUFFILHAC
			46250	SAINT-CAPRAIS
			46257	SAINT-CIRQ-MADELON
			46258	SAINT-CIRQ-SOULLAGUET
			46259	SAINT-CLAIR
			46297	SALVIAC
			46309	SOULLAC
			46316	THEDIRAC
			46334	LE VIGAN
		CORREZE (19), i comuni di:	19015	AYEN
			19030	BRIGNAC-LA-PLAINE
			19047	CHARTRIER-FERRIÈRE
			19066	CUBLAC
			19077	ESTIVALS
			19107	LARCHE
			19120	LOUIGNAC
			19124	MANSAC
			19161	PERPEZAC-LE-BLANC
			19182	SAINT-AULAIRE
			19191	SAINT-CERNIN-DE-LARCHE
			19195	SAINT-CYPRIEN
			19229	SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE
			19239	SAINT-ROBERT
			19289	YSSANDON

*Annexe : Liste des couvoirs autorisés par les autorités françaises (à la date de signature du protocole) :*

*Allegato : lista degli incubatoi autorizzati dalle autorità francesi (alla data della firma del protocollo) :*

<b>Couvoir Hatchery</b>	<b>Adresse Address</b>	<b>Espèce Specie</b>	<b>Inspection Inspection</b>
SASSO	ROUTE SOLFERINO, 40630 SABRES	<i>Gallus gallus</i>	FAVORABLE 22/12/15
CARINGA Sud-Ouest	39 BD POUADERES, 32 600 L'ISLE JOURDAIN	<i>Gallus gallus</i>	FAVORABLE 23/12/15
AFR (Aviagen/Arbor)	LIEU DIT LA LATANE 47 400 TONNEINS	<i>Gallus gallus</i>	FAVORABLE 28/12/15
CCA (Couvoir Côte d'Argent)	3168 ROUTE BALENTON 40140 MAGESCQ	<i>Gallus gallus</i>	FAVORABLE 29/12/15
SOCAVIC	LIEU DIT LARGENTE 32490 MONFERRAN - SAVES	<i>Gallus gallus</i>	FAVORABLE 21/01/16